

STATUTO

Art. 1 – Denominazione, sede, durata, normativa di riferimento, principi

E' costituita, a norma del Titolo I, Capo III, art. 36 e segg. del codice civile, l'associazione senza scopo di lucro denominata Network Aziende Speciali Sociali - Lombardia, o più brevemente NeASS - Lombardia con sede legale in Bollate, P.za Martiri della Libertà 1 (c/o Asc "Comuni Insieme per lo sviluppo sociale")

L'associazione ha durata illimitata. L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato ai principi di democraticità ed uguaglianza.

Art. 2 – Scopi e finalità

L'associazione nasce dall'esigenza delle aziende speciali che sul territorio Regione Lombardia a vario titolo gestiscono servizi e interventi sociali, socio assistenziali e socio sanitarie - a favore degli enti pubblici locali e più in generale delle fasce deboli della cittadinanza - di dotarsi di un organismo di rappresentatività e di coordinamento formale. Nel pieno rispetto della libertà organizzativa e politica degli enti associati, si propone pertanto di svolgere attività di ricerca sociale e giurisprudenziale nel settore di competenza, nonché attività di networking tecnico-gestionale tra gli enti aderenti e di rappresentanza dell'associazione nei Tavoli territoriali e presso gli Enti di riferimento nazionali e regionali.

Essa si propone di perseguire finalità di collegamento in rete degli enti aderenti per offrire visibilità e maggiore efficacia alle attività in esercizio nei rispettivi ambiti territoriali. In particolare:

- a. svolge attività di ricerca e di elaborazione statistica per gli enti associati a beneficio di una migliore efficacia degli interventi della rete e per fornire dati di contesto aggiornati;
- b. svolge approfondimenti in ordine alle modalità gestionali ed organizzative più consone alla gestione dei servizi alla persona compreso modalità di miglioramento della qualità;
- c. svolge attività di approfondimento normativo e di tutela giuridica per gli enti associati;
- d. svolge attività di promozione del proprio status e divulgazione delle iniziative promosse dagli associati;
- e. promuove progetti in concorso con fondazioni, istituti di ricerca, università, enti locali e altre associazioni;
- f. organizza convegni, seminari e conferenze, sui temi relativi alle attività istituzionali e ne divulga - nei formati in uso - i materiali più significativi;
- g. sostiene - anche economicamente - iniziative di comune interesse;
- h. può aderire ad altre associazioni, enti e organizzazioni che abbiano finalità complementari o affini alle proprie;
- i. promuove e organizza attività formative e d'informazione per gli operatori e il personale;

Art. 3 – Modalità operative

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà compiere operazioni economiche o finanziarie commisurate a ogni singolo obiettivo e potrà avvalersi di figure professionali qualificate anche

ricorrendo alle strutture organizzative dei propri associati, per quanto necessario e a ciò autorizzato.

Art. 4 - I soci

Possono diventare enti associati tutte le aziende speciali che gestiscono, a favore degli enti pubblici locali, servizi e interventi sociali, socio assistenziali e socio sanitari, o che sono titolari delle medesime funzioni su delega degli enti locali, e che essendo interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali, ne accettano integralmente lo statuto e le disposizioni impartite dal consiglio direttivo.

L'ammissione nella compagine sociale è deliberata dal consiglio direttivo ed è ratificata nella prima successiva assemblea.

Art. 5 – Recesso – Decadenza - Esclusione

L'associato che intende recedere deve darne comunicazione scritta al consiglio direttivo almeno tre mesi prima della chiusura dell'esercizio.

Gli associati non in regola con il pagamento delle quote associative e quelli che non hanno partecipato, senza giustificato motivo, a tre assemblee consecutive, decadono automaticamente dall'associazione. Il consiglio direttivo fa constatare l'avvenuta decadenza all'assemblea.

Gli associati che per qualunque motivo non rispettano più gli scopi dell'associazione possono essere esclusi. L'esclusione è deliberata dall'assemblea a maggioranza, purché vi sia rappresentato almeno il 50% degli associati.

Il provvedimento di esclusione è comunicato per raccomandata all'associato escluso.

Art. 6 - Organi sociali

Sono organi sociali dell'associazione:

1. L'assemblea degli associati;
2. Il consiglio direttivo;
3. Il presidente

Tutte le cariche sono gratuite.

Art. 7 - L'Assemblea dei soci

L'assemblea è costituita dai rappresentanti legali degli enti associati o dai loro delegati. Ogni associato esprime un voto. L'assemblea è convocata dal consiglio direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, mediante avviso inviato al domicilio degli associati o al loro indirizzo di posta elettronica risultante dal libro soci, almeno quindici giorni prima.

L'assemblea approva il bilancio, definisce le linee programmatiche e nomina il consiglio direttivo e il presidente; delibera inoltre su tutte le questioni ad essa riservate dalla legge e dallo statuto e sulle questioni ad essa sottoposte dal consiglio direttivo.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti; delibera validamente con la maggioranza dei presenti. Ogni associato non può rappresentare più di 5 altri associati.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sullo scioglimento, sulla destinazione del patrimonio residuo e sugli altri

argomenti di carattere straordinario. Per le deliberazioni inerenti lo scioglimento e la destinazione del patrimonio residuo, l'assemblea straordinaria delibera con la maggioranza assoluta.

L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e il voto favorevole dei tre quarti degli associati e in seconda convocazione delibera con la maggioranza del numero dei presenti qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'assemblea è presieduta dal presidente e ne è redatto verbale a cura di un segretario da essa nominato.

Le decisioni assembleari obbligano tutti gli associati anche se assenti o dissenzienti salvo il diritto di recesso ai sensi di legge.

Art. 8 - Il Consiglio Direttivo. Eleggibilità, composizione, dimissioni

Il consiglio direttivo viene nominato dall'assemblea ed è composto da tre a cinque membri scelti tra i consiglieri di amministrazione degli enti associati.

Il consiglio direttivo dura in carica tre esercizi ed i suoi componenti possono essere rieletti.

I consiglieri si intendono automaticamente decaduti quando viene meno la loro carica presso l'ente associato.

In caso di morte, dimissioni o decadenza di un consigliere prima della scadenza del mandato il consiglio provvederà alla sostituzione mediante cooptazione fino alla successiva assemblea.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri l'intero consiglio si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato.

Il consiglio direttivo ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, salvo quanto è riservato alla competenza dell'assemblea dalla legge e dal presente statuto.

Il consiglio può delegare al presidente e a singoli consiglieri o a un comitato esecutivo particolari competenze o poteri con facoltà di firma avanti ai terzi.

Art. 9 - Il Consiglio Direttivo. Ruolo e compiti

Il consiglio si riunisce tutte le volte che sia necessario mediante convocazione del presidente. E' validamente riunito quando è presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il consiglio direttivo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Le deliberazioni del consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti e vengono verbalizzate per iscritto mediante verbale sottoscritto dal presidente e da un segretario.

Il consiglio direttivo:

1. cura l'attuazione delle linee programmatiche promosse dall'assemblea degli associati;
2. predispose il progetto di bilancio e la relazione annuale;
3. presiede alle operazioni di ammissione e di recesso degli associati;

4. compie tutti gli altri atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che gli competono ai sensi e per gli effetti del presente statuto.

Art. 10 - Il Presidente

Il presidente convoca e presiede il consiglio direttivo e l'assemblea. Al presidente spetta, con firma libera, la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Art. 11 – Durata dell'esercizio - Reimpiego avanzi di gestione

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

E' vietata la distribuzione anche indiretta di proventi, utili o avanzi di gestione. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti ed impiegati a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

Art. 12 – Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è costituito dal fondo di dotazione iniziale e sarà incrementato dagli avanzi di gestione e da eventuali erogazioni liberali, contributi o donazioni destinati a tale scopo.

Art. 13 – Risorse economiche

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite:

- dalle quote associative e dai contributi associativi annuali ordinari e straordinari;
- da eventuali contributi provenienti da enti pubblici o da privati e da ogni altra entrata, destinata all'esercizio delle attività statutarie.

Art. 14 - Scioglimento

Nel caso di scioglimento dell'associazione l'assemblea nominerà uno o più liquidatori.

Il patrimonio risultante dalla liquidazione sarà interamente devoluto ad altre organizzazioni con finalità sociali, secondo le disposizioni dell'assemblea.

Art.15 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento al codice civile e alle altre leggi dello Stato in quanto applicabili.

I delegati alla sottoscrizione:

Luigi Boffi

Pietro Damiano Bertelli

Sergio Rancati